



TRIBUNALE DI SPOLETO
VERBALE DI UDIENZA

Rito Collegiale

(Art. 480 e segg cpp)

penale.tribunale.spoletto@giustiziacert.it

N. 559/21 R.G. Dib.

N. 1942/18 R.G. Not. reato

L'anno **2023** il mese di **febbraio** il giorno **28** alle ore **09.30** in Spoleto davanti al Tribunale in composizione collegiale composto da:

- **Dr. Luca Cercola** **Presidente**
- **Dr. Maria Silvia Festa** **Giudice**
- **Dr. Vittorina Sbaraglini** **Giudice**

con l'assistenza del Cancelliere **Alessandro Del Bello** che, espressamente autorizzato, si avvale dell'ausiliario tecnico per la fonoregistrazione, per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 559/21 R.G. Dib. nei confronti di: **[REDACTED]**

Sono presenti: il Pubblico Ministero Dr.ssa Michela PETRINI

L'imputato

- **[REDACTED]**, libera presente si revoca la dichiarazione di assenza
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Cristina ZINCI del Foro di Perugia, PRESENTE

Il Giudice controlla la regolare costituzione delle parti.

Sull'accordo delle parti il Giudice dispone che il verbale di udienza sia redatto soltanto in forma riassuntiva.

Sono presenti: DR. CESARETTI, DR. RINALDUCCI.

Preliminarmente l'Avv. Zinci, visto l'entrata in vigore della riforma "Cartabia", chiede la remissione in termini per accedere al rito abbreviato.

Il PM si oppone.

Il Tribunale si ritira.

Il Tribunale alle ore 10.27 rientra in aula e dà lettura dell'ordinanza allegata al verbale di udienza.

Viene introdotto il Teste richiesto dalla difesa

DR. CESARETTI SERGIO

Il quale, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, e invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:
"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità;

il testimone risponde:

DR. CESARETTI SERGIO NATO IL 27.06.1956 A FOLIGNO

Si procede quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue:

vedasi trascrizione integrale

Viene introdotto il Teste richiesto dalla difesa

SIG. RINALDUCCI MARCELLO

Il quale, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, e invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:

“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità;

il testimone risponde:

SIG. RINALDUCCI MARCELLO NATO A MONTEFALCO IL 03.09.1953.

Si procede quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue:

vedasi trascrizione integrale

L'Avv. Zinci deposita consulenza a firma del Dr. Rinalducci.

Il PM nulla osserva in merito al mancato deposito nei termini di legge.

Il Tribunale acquisisce.

Il Tribunale si riserva la rinuncia di alcuni testi alla successiva udienza.

Il Tribunale sospende e rinvia all'udienza del 26.09.2023 ore 10.00 per escussione n. 5 testi difesa (Tordoni, Goretti, Mancini, Conversini e Grisanti).

Il Tribunale allo stato si riserva la calendarizzazione delle udienze anche alla luce delle eventuali rinunce dei testi della difesa

Manda alla difesa per la citazione dei testi

Invita le parti a comparire senz'altro avviso

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.33.

Il Cancelliere
Alessandro Del Bello

Il Presidente
Dr. Luca CERCOLA



TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

Luca Cercola – Presidente

Maria Silvia Festa – Giudice

Vittorina Sbaraglini – Giudice

u

Sentita la richiesta della difesa di restituzione nei termini per avanzare richiesta di rito abbreviato a seguito delle modifiche introdotte a tale procedimento speciale con D. Lgs. 150/2022;

sentito il parere contrario del pubblico ministero,

ritenuto di non poter aderire alla tesi prospettata dalla difesa in quanto il trattamento sanzionatorio di maggior favore, consistente nella riduzione di pena di 1/6 per l'ipotesi solo eventuale di mancata impugnazione della sentenza di condanna ex art. 442 c.p.p., introdotta con D.Lgs. 150/2022, è ancorata a presupposti e termini di natura processuale rimessi alla scelta discrezionale del legislatore e che trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di bilanciare premialità e deflazione, quest'ultima esposta a inevitabile vanificazione ove fosse consentita una restituzione nei termini in qualsiasi stato e fase del procedimento penale. Non a caso laddove il legislatore abbia inteso superare le preclusioni processuali esistenti per l'accesso a riti alternativi o comunque premiali sulla cui disciplina abbia inciso la Riforma c.d. Cartabia, vi ha provveduto espressamente con apposita disciplina transitoria com'è avvenuto in punto di accesso alla sospensione con messa alla prova ove è stata prevista un'espressa remissione in termini dall'art. 90 comma 2 D. Lgs. 150/22 mentre analoga disposizione non si rinviene per l'ipotesi del giudizio abbreviato;

rammentato che la soluzione esegetica accolta è conforme alla disciplina sostanziale regolante la successione nel tempo delle leggi penali ex art. 2 c.p. atteso che il principio di retroattività favorevole può essere oggetto di ragionevoli deroghe e temperamenti costituiti nel caso di specie dal regime delle preclusioni processuali stabilite per legge;

evidenziato infine che la tesi accolta è in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità espressasi a proposito della applicazione retroattiva dell'istituto della messa alla prova

introdotto con legge n. 67/2014 e mancante anch'esso di apposita disciplina transitoria (cfr. Cass. N. 26761/2015, secondo cui *"La sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non può essere chiesta dall'imputato nel giudizio di Cassazione, né egli può sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio "tempus regit actum".* (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior", che, di per sé, imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere da una disciplina transitoria).

rilevato peranto che nel caso di specie il procedimento pende in fase istruttoria avanzata ed ampiamente decorso il termine per avanzare richiesta di rito abbreviato;

P.Q.M.

rigetta la richiesta di restituzione nel termine e dispone procedersi oltre con la programmata attività istruttoria.

Spoletto, 28 febbraio 2023

Il Presidente
Dott. Luca Cercola

